
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 51

DEL 21/07/2026

L'anno 2026 il giorno 21 del mese di marzo, nella sede di questa Unione regionale, l'Avv. Stefano Bellei, in qualità di Segretario Generale, adotta la seguente determinazione in merito all'argomento sottoindicato:

OGGETTO: affidamento di incarico per un mandato di rappresentanza e difesa in giudizio in grado di appello a tutela degli interessi di Unioncamere Emilia-Romagna per l'impugnazione della sentenza n. 10045/2026 R.G. 58355/2023 depositata il 25 giugno 2026,

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti pubblici) e, in particolare, l'art. 56, comma 1, lettera B), del D.Lgs. 36/2023;
- gli articoli 15 e 16 dello Statuto di Unioncamere Emilia-Romagna, in base ai quali spetta al Segretario Generale la gestione del personale e alla dirigenza la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- gli articoli 9, 11 e 12 del Regolamento di amministrazione e contabilità di Unioncamere Emilia-Romagna, in base ai quali al Segretario Generale o al dirigente competono gli interventi per il funzionamento e l'espletamento dell'attività dell'ente e l'utilizzo, con propri provvedimenti, del budget direzionale, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio preventivo agli articoli 33 e ss. sull'affidamento di incarichi professionali;

CONSIDERATO CHE:

- a decorrere dal 2008, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, sono intervenute numerose disposizioni normative che hanno imposto tetti di spesa per alcune tipologie di spesa, prevedendo a carico degli enti assoggettati (tra cui le Unioni regionali) il versamento allo Stato dei risparmi conseguiti nel corso dell'anno rispetto ai limiti stabiliti, in particolare, dal decreto-legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 06/08/2008, n. 133; dal decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010, n. 122; dal decreto-legge 06/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 07/08/2012, n. 135; dal decreto-legge 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23/06/2014, n. 89;
- con L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), sono state introdotte nuove disposizioni normative, volte alla semplificazione del quadro delle misure di contenimento, che hanno stabilito la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2020, della precedente normativa in materia di razionalizzazione della spesa

pubblica (con esclusione di quella riferita al personale), e l'istituzione, sempre a decorrere dall'anno 2020, di un unico limite legato al valore medio delle spese effettuate per acquisti di beni e servizi nel triennio 2016-2018 come risultanti dai bilanci approvati;

- l'art. 1, comma 594, della L. 160/2019 prevede, inoltre, il versamento annuale allo Stato, entro il 30 giugno, di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018, incrementato del 10%;
- che con sentenza n. 210/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali norme impositive dell'obbligo di riversare i risparmi di spesa in favore del bilancio dello Stato (c.d. taglia spese) in riferimento alle Camere di commercio, riconoscendo che tali sacrifici non sono compatibili con il dettato costituzionale;
- Unioncamere Emilia-Romagna unitamente ad altre Unioni regionali, ritenendo applicabili i medesimi principi alla propria posizione, aveva conferito incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma al prof. avv. Alfonso Celotto per richiedere la restituzione delle somme versate o accantonate;
- Il Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 10045/2026 R.G. 58355/2023 depositata il 25 giugno 2026, si è pronunciato in merito al c.d. Ricorso "Tagliaspesa", rigettando le suddette domande proposte dalle Unioni regionali attrici, avverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e dichiarando manifestamente infondate le questioni d'illegittimità costituzionale sollevate in via subordinata;
- il Tribunale ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022, relativa alle Camere di commercio, non sia estensibile alle Unioni regionali, sul presupposto che queste ultime sarebbero soggetti diversi dalle Camere, in quanto associazioni volontarie di diritto privato, non necessarie e non inserite nel sistema dei poteri locali ex art. 118 Cost.. Da ciò il giudice di primo grado ha fatto discendere sia il rigetto della domanda restitutoria per gli anni 2017-2019, sia la ritenuta applicabilità dell'art. 1, comma 594, l. n. 160/2019 per gli anni 2020-2023;
- sulla base della medesima premessa – cioè la radicale diversità tra Camere e Unioni – il giudice ha altresì escluso la rimessione alla Corte costituzionale ritenendo che la questione prospettata fosse manifestamente infondata;
- avverso tale sentenza, che presenta molteplici criticità, lo Studio Legale dell'Prof. Avv. Alfonso Celotto, che ha patrocinato la causa in primo grado, ha prospettato alle a Unioni regionali delle Camere di commercio di Calabria, Lombardia, Sicilia, Toscana, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna l'ipotesi di appellarsi;
- è interesse di Unioncamere Emilia-Romagna proporre appello avverso tale pronuncia, atteso il persistere dell'assenza di una soluzione legislativa a tutela dei propri diritti e interessi, con urgenza determinata dal termine di impugnazione in scadenza il 24 luglio 2026;
- all'interno dell'Unione regionale non esistono risorse umane dotate di adeguata professionalità per promuovere l'appello in questione;
- il costo per l'incarico di assistenza legale per l'appello alla summenzionata sentenza del tribunale di Roma, secondo il preventivo inviato per le vie brevi dallo Studio Legale dell'Prof. Avv. Alfonso Celotto il 7 luglio 2026 (allegato 1) è di € 3.000,00 euro - più oneri di legge, IVA, cassa forense e spese

- generali 15% per compenso), in applicazione della tariffa professionale (DM n. 55 del 2014 e ss.mm.ii.), da fatturare come AM.Lex s.r.l., al deposito dell'appello, il 24 luglio 2026;
- il costo preventivato è inferiore agli importi previsti all'art. 22-bis (Compensi a tempo) del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal Decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147, che prevede per il giudizio di appello (scaglione da € 260.000 a € 520.000), valori minimi, un compenso pari ad euro € 10.060,00 oltre accessori;
 - ricorrono i presupposti d'urgenza e d'importo inferiore a 5.000,00 al netto dell'IVA e di eventuali oneri obbligatori previsti dal dall'articolo 34 del regolamento di contabilità di Unioncamere Emilia-Romagna per l'affidamento diretto di incarichi professionali da parte del Segretario Generale;
 - con delibera n. 42 del 21 luglio 2026, la Giunta ha stabilito di procedere con la proposizione dell'appello alla sentenza n. 10045/2026;
 - è stata richiesta all'avv. Alfonso Celotto la sottoscrizione della dichiarazione di presa visione e accettazione del Patto di integrità per l'affidamento di servizi, forniture e lavori di Unioncamere Emilia-Romagna, del Codice di comportamento dei dipendenti e antipantouflage, con previsione della risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi comportamentali e la sottoscrizione del Patto di integrità e l'invio del proprio CV (allegato 2);
 - la sentenza 2.4.2025 n. 2776 del Consiglio di Stato in merito agli affidamenti legali da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ha stabilito che anche tali incarichi – pur fondati sull'intuitus personae e su valutazioni fiduciarmente orientate – devono essere considerati appalti pubblici di servizi, sebbene “esclusi” dall'obbligo di gara ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023, e pertanto soggetti all'obbligo di acquisizione del CIG e di contribuzione ANAC, se del caso;
 - Il RUP per la presente procedura è il Dr. Stefano Lenzi, che ha attestato che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.36/2023 e di quanto previsto dal Codice di Comportamento dell'ente, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
 - è stato acquisito il DURC e la certificazione di regolarità contributiva della cassa forense

DISPONE

- di conferire l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10045/2026 a tutela degli interessi di Unioncamere Emilia-Romagna, al prof. avv. Alfonso Celotto, del Foro di Roma, [REDACTED] Professore Ordinario di diritto costituzionale all'Università “Roma Tre”, in qualità di socio e rappresentante della Società tra Avvocati (STA) denominata AM.Lex s.r.l., partita IVA [REDACTED], mediante la quale avverrà la fatturazione, al costo complessivo di euro 4.377,36 (onorari Euro 3.000,00, Spese generali ex art. 13 -15% su onorari- € 450,00, Cassa Avvocati -4%- € 138,00, Totale imponibile euro 3.588,00, IVA 22% su imponibile euro 789,36), da imputare alla voce di conto 3 25 043 Oneri legali. CIG: BC794B9E11.

Il RUP	Il Segretario Generale
Stefano Lenzi [REDACTED]	Avv. Stefano Bellei [REDACTED]

